

2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.

3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990.

5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:

a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del d.p.r. 285/1990.

2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

Art. 4 bis⁽⁷⁾

Sanzioni amministrative

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Capo II⁽⁸⁾

Disposizioni in materia di requisiti dei loculi

Art. 4 ter⁽⁹⁾

Requisiti dei loculi areati

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

NOTE

- 1) Capo inserito con l.r. 31/2009, art. 1.
- 2) Parole aggiunte con l.r. 31/2009, art. 2, comma 1.
- 3) Parole aggiunte con l.r. 31/2009, art. 2, comma 2.
- 4) Comma così sostituito con l.r. 31/2009, art. 3, comma 1.
- 5) Parole soppresse con l.r. 31/2009, art. 3, comma 2.
- 6) Articolo così sostituito con l.r. 31/2009, art. 4.
- 7) Articolo inserito con l.r. 31/2009, art. 5.
- 8) Capo inserito con l.r. 31/2009, art. 6.
- 9) Articolo inserito con l.r. 31/2009, art. 7.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2009, n. 32

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Beneficiari
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. È necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari;

2. Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di beni non più commercializzabili ma sempre commestibili;

3. È importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse.

Si approva la presente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2 Beneficiari

1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione econo-

mica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti e di cittadinanza sociale), che esercitano in modo prevalente l'attività di cui all'articolo 1. Tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) operare in Toscana;
- b) documentare l'attività, esercitata da almeno cinque anni in modo continuativo;
- c) operare in almeno cinque province del territorio regionale;
- d) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.

Art. 3 Interventi

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale.

2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
- b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
- c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all'articolo 2 favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;
- d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un'apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

4. La convenzione prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte della Regione Toscana.

Art. 4 Norma finanziaria

1. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per il 2009 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 234 "Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti".

2. Per gli anni 2010 e 2011 i fondi saranno reperiti con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 giugno 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.06.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 giugno 2007, n. 192

Proponenti:

Consiglieri Parrini, Bini, Monaci, D'Angelis, Tognocchi, Franchini, Ricci

Approvata in data 16 giugno 2009

Divenuta legge regionale 19/2009 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2009, n. 33/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro").

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 bis nel d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 8 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 7 - Modifica dell'articolo 11 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 8 - Modifica dell'articolo 18 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 19 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 20 bis nel d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 21 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 21 bis nel d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 21 ter nel d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 23 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 26 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 16 - Modifiche dell'articolo 27 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 17 - Modifica dell'articolo 28 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 30 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 19 - Modifica dell'articolo 31 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 20 - Modifiche dell'articolo 32 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 21 - Modifiche dell'articolo 33 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 34 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 35 del d.p.g.r.
30/R/2008

Art. 24 - Modifica dell'articolo 44 del d.p.g.r.
30/R/2008

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-